

“ASSOCIAZIONE CONGEDATI DEL CORO
DELLA BRIGATA ALPINA TAURINENSE”
(CO.B.A.T.)

STATUTO ASSOCIATIVO

- ART. 1 – COSTITUZIONE E FINALITÀ’.
- ART. 2 – DURATA.
- ART. 3 – SEDE.
- ART. 4 – ATTIVITA’.
- ART. 5 – PATRIMONIO ASSOCIATIVO.
- ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE E CATEGORIE DI ASSOCIATI.
- ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.
- ART. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.
- ART. 9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.
- ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO.
- ART. 11 – LEGALE RAPPRESENTANZA.
- ART. 12 – ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO ANNUALE.
- ART. 13 – DISPOSIZIONI VARIE.
- ART. 14 – MODIFICHE STATUTARIE.
- ART. 15 – ASSOCIAZIONI LOCALI.
- ART. 16 – NORME TRANSITORIE.

ART. 1 – COSTITUZIONE E FINALITÀ’.

E’ costituita un’associazione denominata: “ASSOCIAZIONE CONGEDATI DEL CORO DELLA BRIGATA ALPINA TAURINENSE”, siglabile: “CO.B.A.T.”.

Possono far parte della CO.B.A.T. soltanto persone fisiche.

La CO.B.A.T. ha lo scopo di diffondere la conoscenza della cultura musicale corale in tutte le sue espressioni, promuovendone lo sviluppo in ambito nazionale ed internazionale; di rinsaldare i legami di amicizia e di solidarietà tra i coristi; di prestare servizi ed assistenza ai propri iscritti con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno o necessario; di promuovere iniziative solidaristiche.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la CO.B.A.T. potrà aderire ad iniziative aventi scopi analoghi.

ART. 2 – DURATA.

La CO.B.A.T. ha durata illimitata.

ART. 3 – SEDE.

La CO.B.A.T. ha sede presso lo Studio del Dott. Luciano QUATTROCCHIO, a Torino, in Via S. Antonio da Padova n. 2.

Per comprovate ragioni operative e con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo, la sede può essere fissata in luogo diverso.

ART. 4 – ATTIVITA’.

La CO.B.A.T. può svolgere ogni attività utile od opportuna per il conseguimento delle sue finalità. Così, a titolo Esemplificativo:

- a) l’organizzazione di corsi, seminari, conferenze, convegni e congressi, concorsi, concerti e riunioni conviviali;
- b) l’invio di circolari informative e di altro materiale di interesse per gli iscritti;
- c) la realizzazione di pubblicazioni occasionali o periodiche.

ART. 5 – PATRIMONIO ASSOCIATIVO.

Il patrimonio della CO.B.A.T. si compone:

- a) delle quote associative;
- b) delle contribuzioni volontarie e straordinarie.

Le quote associative sono versate annualmente dagli associati, secondo l’importo determinato dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata, ed in ossequio alle modalità ed ai tempi di riscossione dallo stesso deliberate.

Sono contribuzioni volontarie e straordinarie le erogazioni da chiunque corrisposte alla CO.B.A.T. a titolo di liberalità.

Sia le quote associative che le contribuzioni sono acquisite a titolo definitivo dalla CO.B.A.T. e come tali non sono rimborsabili, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

In caso di scioglimento per qualunque causa della CO.B.A.T., il patrimonio associativo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla

legge.

ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE E CATEGORIE DI ASSOCIATI.

Possono far parte della CO.B.A.T. i soggetti che, avendo prestato il servizio militare nel Coro della Brigata Alpina Taurinense, richiedano l'iscrizione mediante versamento della quota associativa ed accettazione delle norme del presente statuto.

Sono escluse forme temporanee di partecipazione alla vita associativa.

Ai soggetti che hanno partecipato alla costituzione della CO.B.A.T. è riconosciuta la qualifica di Associati Fondatori.

Con delibera dell'Assemblea su proposta assunta all'unanimità dal Consiglio Direttivo, può essere conferita la qualifica di Associati Onorari a coloro che si sono distinti per il particolare impegno profuso nella valorizzazione del canto corale e nella diffusione della cultura musicale in ambito corale.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.

Perde la qualifica di associato il soggetto che recede, che viene escluso o che perde i requisiti necessari all'iscrizione.

E' considerato recedente il soggetto che non versa annualmente, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, l'intera quota associativa.

L'associato può essere escluso, con delibera assunta all'unanimità dal Consiglio Direttivo, nel caso di compimento di atti che possano gravemente compromettere l'immagine ed il funzionamento della CO.B.A.T. L'esclusione è comunicata con lettera raccomandata.

ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Gli organi preposti al funzionamento della CO.B.A.T. sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo.

ART. 9 – ASSEMBLEA.

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio associativo, ed ogni altra volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla.

La convocazione è inviata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, mediante comunicazione contenente il luogo, l'ora e l'ordine del giorno fissato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si reputa validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un quarto degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Sono competenze dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del rendiconto annuale;
- b) la nomina degli Organi associativi;
- c) le modifiche del presente statuto associativo secondo quanto previsto all'art. 14.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero dal Consigliere più anziano intervenuto.

Hanno diritto di voto gli associati in regola col versamento delle quote associative. Il diritto di voto non è delegabile.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice sulle questioni messe all'ordine del giorno, nonché su ogni altro argomento di cui sia richiesta la trattazione da parte di almeno un quinto degli associati intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo.

Copia del verbale, ai fini di fornire allo stesso idonea pubblicità, deve essere reso disponibile presso la sede della CO.B.A.T. nei dieci giorni successivi.

Il risultato delle votazioni può essere contestato entro i dieci giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda, sottoscritta da almeno un quinto degli associati, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale riunirà senza indugio il Consiglio Direttivo anche per l'eventuale riconvocazione dell'Assemblea.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di Consiglieri non inferiore a tre e non superiore a quindici, designati dall'Assemblea tra gli associati.

I Consiglieri durano in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni altra volta che lo convochi il Presidente, nonché qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le principali competenze del Consiglio Direttivo concernono:

- a) la predisposizione annuale del rendiconto economico e finanziario ai sensi dell'art. 12;
- b) l'aggiornamento periodico dell'elenco degli associati;
- c) la convocazione dell'Assemblea degli associati;
- d) la programmazione delle iniziative da attuare, nell'ambito delle attività istituzionali di cui all'art. 4;
- e) la gestione del patrimonio della CO.B.A.T., la determinazione annuale delle quote associative e l'autorizzazione delle spese di gestione.

Qualora nel corso del triennio vengano meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, i consiglieri rimasti in carica procedono alla cooptazione dei nuovi membri. I consiglieri cooptati restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 11 – LEGALE RAPPRESENTANZA.

La rappresentanza della CO.B.A.T. compete disgiuntamente al Presidente del Consiglio Direttivo ed al Tesoriere.

ART. 12 – ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO ANNUALE.

Gli esercizi associativi si chiudono il trentuno di dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispose il relativo rendiconto economico e finanziario, e lo sottopone all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Copia del rendiconto, al fine di fornire allo stesso idonea pubblicità, deve essere reso disponibile presso la sede della CO.B.A.T. nei quindici giorni che precedono l'Assemblea. Inoltre, il rendiconto medesimo deve essere reso disponibile presso la sede della CO.B.A.T. nei dieci giorni successivi all'approvazione.

Il rendiconto deve riportare separata indicazione delle risultanze dell'attivo istituzionale rispetto a quelle derivanti dall'eventuale attività commerciale esercitata.

Gli utili netti risultanti dal rendiconto approvato sono interamente accantonati al patrimonio associativo.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché riserve o fondi precedentemente accantonati, salvo che la destinazione o la distribuzione degli stessi non sia imposta dalla legge.

ART. 13 – DISPOSIZIONI VARIE.

Le cariche della CO.B.A.T. vengono ricoperte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può tuttavia deliberare di volta in volta il rimborso delle spese documentate sostenute dai membri degli organi associativi.

Qualsiasi propaganda politica o religiosa all'interno della CO.B.A.T. è vietata.

ART. 14 – MODIFICHE STATUTARIE.

Le clausole del presente Statuto non possono essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea degli associati convocata a tale scopo.

In prima convocazione la suddetta Assemblea si reputa validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, la suddetta Assemblea si reputa validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16 – NORME TRANSITORIE.

In deroga agli articoli 9 e 10, i membri del Consiglio Direttivo, per il primo triennio dalla costituzione, sono nominati dagli associati fondatori che ne attribuiscono anche le funzioni.